



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 208/21/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ WINN V.&O. COMMUNICATION S.R.L. (SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ANTENNA 10”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 5-TER, COMMI 1 E 3, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 2/2021 - PROC. N. 60/21/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della Regione Abruzzo del 24 agosto 2001, n. 45, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Abruzzo;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitanti regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Abruzzo le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONT. n. 2/2021 PROC. VIG. N. 2/2021 del 10 agosto 2021, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Winn V.&O. Communication S.r.l. con sede legale in Pescara, Corso Vittorio Emanuele n. 10, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "ANTENNA 10", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3, dell'allegato A) alla delibera 538/01/CSP, per aver trasmesso, durante il programma denominato "CasaLotto" mandato in onda nei giorni 10, 11, 12, 13, 14 e 15 maggio 2021, tra le ore 07:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali vengono indicate numerazioni telefoniche per servizi a sovrapprezzo (come ad esempio 895095) per ottenere, oltre che informazioni turistiche, sportive, metereologiche e su elenco abbonati, anche consigli su numeri da giocare al lotto ritenuti vincenti, atti a trarre in inganno le categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili.

2. Deduzioni della società

La società Winn V.&O. Communication S.r.l., cui il citato atto di contestazione CONT. n. 2-2021 PROC. VIG. N. 2/2021 del 10 agosto 2021 è stato notificato in data 11 agosto 2021, con nota del 25 agosto 2021, ha rappresentato quanto segue:

- la trasmissione "CasaLotto" è un programma di carattere informativo/intrattenimento in cui è contemplata l'introduzione di finestre promozionali di un portale telefonico multiservizi a pagamento che a sua volta fornisce servizi esclusivamente di carattere informativo (es. elenco abbonati) tra i quali anche la lettura in tempo reale dei numeri estratti al lotto ruota per ruota, senza peraltro offrire alcun pronostico relativo al gioco del lotto, come indicato nell'atto di contestazione;
- a seguito della composizione delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo pubblicizzate durante la trasmissione "CasaLotto" l'utente, dopo il messaggio gratuito di presentazione previsto dalla normativa vigente, ha facoltà di accedere al portale multiservizi unicamente previo consenso espresso, digitando ulteriormente sulla tastiera il tasto corrispondente al servizio richiesto (ad esempio, tasto 1: informazione elenco abbonati - tasto 2: informazioni turistiche - tasto 3: ruote estratte del lotto in tempo reale);
- nelle comunicazioni commerciali oggetto di contestazione, mandate in onda nel corso della trasmissione "CasaLotto", sono stati osservati tutti gli accorgimenti suggeriti dalla Federazione Radio Televisioni nella circolare n. 6/2013 del 25.03.2013 e dall'AGCOM nel parere interpretativo reso in data 19 marzo 2018 per escludere qualsiasi violazione dell'articolo 5-ter commi 1 e 3 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP (cfr. anche delibere AGCOM n. 174/16/CSP, n. 175/16/CSP, n. 197/16/CSP, n. 96/18/CSP, n. 17/21/CSP e n. 94/21/CSP, che hanno disposto



l'archiviazione di procedimenti simili a seguito di contestazioni su trasmissioni analoghe).

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Abruzzo, con deliberazione n. 44 del 7 settembre 2021, ritenendo meritevoli di accoglimento le giustificazioni addotte dalla società Winn V.&O. Communication S.r.l. con la citata nota del 25 agosto 2021 e, di conseguenza, insussistente la condotta violativa ascritta alla stessa, ha proposto l'archiviazione del procedimento avviato con atto n. CONT. n. 2-2021 PROC. VIG. N. 2/2021 del 10 agosto 2021.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dagli atti inviati dal CO.RE.COM. Abruzzo e dalla visione del contenuto dei file recanti la registrazione dei programmi si rileva che:

- nella programmazione del servizio media audiovisivo "ANTENNA 10" si riscontra, in data 10, 11, 12, 13, 14 e 15 maggio 2021, tra le ore 07:00 e le ore 23:00, la trasmissione di un programma denominato "CasaLotto" nel corso del quale vengono mandate in onda finestre promozionali di portali telefonici che tra i servizi offerti a pagamento (informazione elenco abbonati, informazioni turistiche ecc.) includono anche quelli relativi alle informazioni in tempo reale sui numeri estratti al lotto nelle varie ruote;
- la trasmissione è caratterizzata dalla commistione di spazi informativi e spazi di intrattenimento, in cui sono presenti vere e proprie finestre promozionali collocate in appositi intervalli preceduti da un'avvertenza ai telespettatori che ne qualifica la natura pubblicitaria ("*I consigli promozionali di CasaLotto*") e caratterizzati dall'allestimento di un set *ad hoc* corredato da una scenografia diversa rispetto a quella utilizzata per il programma televisivo in cui sono inseriti;
- dalle indicazioni che scorrono in sovrimpressione sul teleschermo si evince che il telespettatore, per prestare il proprio consenso a fruire del servizio a pagamento pubblicizzato relativo al gioco del lotto, è tenuto ad effettuare una ulteriore opzione tramite la digitazione del tasto telefonico corrispondente al servizio richiesto e pertanto l'eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale telefonico multiservizi;
- ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti ed in considerazione delle indicazioni fornite dalla Federazione Radio Televisioni con la circolare n. 6/2013 del 25.03.2013 e da questa Autorità con il citato parere interpretativo del 19 marzo 2018, si osserva che l'emittente non risulta aver trasmesso programmi di televendita relativi a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, bensì la telepromozione di portali telefonici multiservizi;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Winn V.&O. Communication S.r.l. per la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter commi 1 e 3 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP;



UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato dal CO.RE.COM. Abruzzo nei confronti della società Winn V.&O. Communication S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba